



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Data 13-07-2020	Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.
------------------------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 19:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, pubblica, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Ciaffaroni Domenico	P	BOCCI CRISTIANO	P
PETROCCHI MAURIZIO	P	RAVANESI REBECCA	A
ALESSANDRINI LEONARDO	P	DE SANTIS MATTEO	P
SACCHI GIOVANNI	P	BARCHETTI LUCA	A
PIGNOLONI KATTY	P	LUCIANI LUCA	A
SETTIMI GIAMPAOLO	P		

AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 10, DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE, PARTECIPANO GLI ASSESSORI ESTERNI SENZA DIRITTO DI VOTO:

VIOLA ANGELO	P
MORI LUIGI	P

=====

Assegnati n. 11	Presenti n. 8
In carica n. 11	Assenti n. 3

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il signor Ciaffaroni Domenico in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i signori:

ALESSANDRINI LEONARDO
SACCHI GIOVANNI
PIGNOLONI KATTY

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 18 del 13/04/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Preso atto che l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con la delibera n. 158 del 5 maggio 2020 ha fissato le seguenti linee d'indirizzo per le riduzioni della TARI alle imprese e famiglie colpite dalla crisi relativa all'emergenza epidemiologica:

1. utenze non domestiche che sono state obbligate alla sospensione dell'attività dai DPCM succedutisi in questa fase emergenziale: i Comuni devono applicare lo «sconto» alla quota variabile della tariffa, quella (più importante) che in teoria misura l'utilizzo del servizio in base al principio «chi inquina paga» (la quota fissa remunera i costi generali come l'impiantistica o lo spazzamento) stabilendo che, per ciascuna delle attività economiche, «l'ente territorialmente competente provvede a individuare i giorni di chiusura sulla base dei quali applicare il fattore di correzione» ovvero lo sconto proporzionale alla chiusura;
2. utenze non domestiche che hanno chiuso spontaneamente l'attività, magari perché in grado di assicurare lo smart working ai dipendenti: in questo caso Arera stabilisce che i Comuni possono decidere se prevedere o meno agevolazioni commisurandone l'entità ai minori quantitativi di rifiuti prodotti nel periodo di chiusura resi noti dagli utenti mediante idonea documentazione;

3. utenze domestiche mediante una sorta di Tari sociale: anche in questo caso Arera stabilisce che si tratta di un'opzione e non di un obbligo per i Comuni, che potranno applicare la tariffa leggera alle famiglie in difficoltà economica suggerendo quali requisiti applicabili quelli previsti per i bonus sociali di acqua ed elettricità;

Considerato che la predetta delibera Arera non chiarisce come vadano trattate tali agevolazioni a livello di copertura finanziaria ma che, a tal proposito, giunge in soccorso la nota dell'IFEL del 24 aprile 2020 che classifica tali agevolazioni quali riduzioni "atipiche" e che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra illustrato, demandare alla Giunta Comunale, una volta chiarito lo scenario normativo ed una volta verificate sia l'eventuale esistenza di risorse erariali trasferite che l'effettiva consistenza finanziaria delle predette agevolazioni, porre in essere l'indirizzo di Arera definendo le modalità operative delle contribuzioni di spesa necessarie a finanziare le agevolazioni obbligatorie per legge ed eventualmente, ravvisandone l'opportunità e compatibilmente con la conservazione degli equilibri di bilancio, anche gli "sconti" facoltativi;

Atteso che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche, la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo (riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020), saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissato dalla Provincia di Fermo con Decreto del Presidente n. 7 del 30/01/2020;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 24/07/2014, e richiamati in particolare l'art. 13 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli artt. 23-24-25, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: **31 agosto 2020;**
- seconda rata: **30 novembre 2020;**

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 26/02/1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con due astenuti (De Santis e Petrocchi) e sei voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 18 del 13/04/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0,13
b) due persone		0,15
c) tre persone		0,17
d) quattro persone		0,18
e) cinque persone		0,19
f) sei o più persone		0,19
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,19
3	Stabilimenti balneari	0,12
4	Esposizioni, autosaloni	0,06
5	Alberghi con ristorante	0,28

6	Alberghi senza ristorante	0,18
7	Case di cura e riposo	0,25
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,21
9	Banche ed istituti di credito	0,13
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,23
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,23
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,18
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,25
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,11
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,14
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,36
17	Bar, caffè, pasticceria	1,04
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,52
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,31
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,78
21	Discoteche, night-club	0,27

PARTE VARIABILE

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		32,37
b) due persone		75,53
c) tre persone		97,11
d) quattro persone		118,69
e) cinque persone		156,46
f) sei o più persone		183,44

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,46
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,93
3	Stabilimenti balneari	0,57
4	Esposizioni, autosaloni	0,30
5	Alberghi con ristorante	1,35
6	Alberghi senza ristorante	0,86
7	Case di cura e riposo	1,23
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,01
9	Banche ed istituti di credito	0,64
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,14
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,14
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,22
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,56
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,70
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,64
17	Bar, caffè, pasticceria	5,08
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,53
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,50
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,73
21	Discoteche, night-club	1,33

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 21, in data 24/07/2014, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

Misura riduzione

	tariffaria
riduzione per le utenze poste a una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.	60%
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.	fino al 100%
riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive (stagionale)	30%

3) di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche, la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo (riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020), saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissato dalla Provincia di Fermo con Decreto del Presidente n. 7 del 30/01/2020;

5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: **31 agosto 2020**, pari a $\frac{1}{2}$ di quanto dovuto dal contribuente per l'intero anno;
- seconda rata: **30 novembre 2020**, pari a $\frac{1}{2}$ di quanto dovuto dal contribuente per l'intero anno;

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con due astenuti (De Santis e Petrocchi) e sei voti favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13-07-2020
ART.49 DEL T.U. D.LGS 267 DEL 18/8/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO -CONTABILE

PARERE: in ordine alla Regolarità contabile
Montefortino, 13-07-20

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to DOMENICO CIAFFARONI

VISTO DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Montefortino, 13-07-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SERAFINA CAMASTRA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAMASTRA SERAFINA

IL PRESIDENTE
F.to DOMENICO CIAFFARONI

=====

Li 19-08-2020

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale il 19-08-2020 per rimanervi fino al 03-09-2020 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Montefortino, 19-08-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sciamanna Paola

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-08-2020;
[] per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 19-08-20 al 03-09-20, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/8/2000 n.267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità .
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. 18/8/2000 n.267).

Montefortino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAMASTRA SERAFINA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Montefortino, 19-08-20

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sciamanna Paola